

Causa C-3/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

4 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

High Court (Alta Corte, Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

30 novembre 2020

Ricorrente:

FS

Resistenti:

Il Chief Appeals Officer

Il Social Welfare Appeals Office

Il Minister for Employment Affairs

Il Minister for Social Protection

LA HIGH COURT (ALTA CORTE)

CONTROLLO GIURISDIZIONALE

(omissis)

NELLA CAUSA TRA

FS

RICORRENTE

E

**IL CHIEF APPEALS OFFICER [CAPO DELL'UFFICIO RICORSI], IL
SOCIAL WELFARE APPEALS OFFICE [UFFICIO RICORSI IN**

**MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE], IL MINISTER FOR
EMPLOYMENT AFFAIRS [MINISTRO DEL LAVORO] E IL MINISTER
FOR SOCIAL PROTECTION [MINISTRO DELLA PREVIDENZA
SOCIALE]**

RESISTENTI

SENTENZA del giudice Richard Humphreys, pronunciata venerdì 6 novembre, 2020

1. La questione che si pone in definitiva nella presente causa è se la ricorrente avesse il diritto di ottenere un pagamento retroattivo pari alla differenza tra gli assegni familiari irlandesi per figli a carico (in prosieguo: gli “assegni familiari”) e quelli rumeni per il periodo compreso tra il suo arrivo in Irlanda nel novembre/dicembre 2016 e la presentazione di una domanda di assegni familiari irlandesi effettuata il 16 gennaio 2018.

Fatti

2. La ricorrente è nata nel luglio 1989 (*nata FZ*) a Nășaud nella regione transilvana della Romania. Era cittadina rumena dalla nascita e cittadina dell’Unione europea dall’adesione della Romania nel 2007.

3. Ha sposato C-D.S il 12 agosto 2012. Dal matrimonio, nel dicembre 2015 è nato P-L.S. In quel mese, la ricorrente ha presentato una domanda per ottenere l’equivalente rumeno dell’assegno familiare, che le è stato concesso nel dicembre 2015 o nel gennaio 2016.

4. Il marito della ricorrente si è trasferito in Irlanda nell’ottobre 2016 per lavorare come operatore sanitario. Egli non ha presentato domanda di assegni familiari. La ricorrente e il figlio si sono poi trasferiti in Irlanda nel novembre o nel dicembre 2016 e, mentre continuava a percepire gli assegni familiari rumeni, non presentava domanda di assegni familiari irlandesi.

5. La ricorrente ha compilato un formulario di domanda di assegni familiari il 10 gennaio 2018, che è stato ricevuto dal Ministro il 16 gennaio 2018 (quest’ultima data è stata considerata come data della domanda). La parte 7 del formulario riguarda le domande tardive presentate oltre dodici mesi dopo il mese in cui il richiedente o il coniuge si sono stabiliti nello Stato. Essa prevede la possibilità di inserire le ragioni di una domanda tardiva laddove si chiedi il pagamento degli arretrati. Tale parte del formulario è stata lasciata vuota, di modo che la ricorrente non ha, almeno in un primo tempo, specificamente richiesto il pagamento degli arretrati. Tale domanda è stata accolta nel febbraio 2018 e gli assegni familiari rumeni sono cessati intorno a tale data.

6. Il 13 agosto 2018 la ricorrente ha chiesto il riesame della decisione ai sensi dell’articolo 301 del Social Welfare Consolidation Act 2005 [Testo unico della previdenza sociale del 2005], sostenendo di avere diritto al pagamento degli

arretrati. Tale richiesta è stata respinta il 22 agosto 2018. La ricorrente ha quindi depositato un atto di ricorso il 29 agosto 2018, che è stato respinto il 12 febbraio 2019. [Or. 2]

7. Il 10 maggio 2019, è stato depositato nel presente procedimento un atto introduttivo con il quale è stato chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione del 12 febbraio 2019, unitamente a un provvedimento dichiarativo e a un'ordinanza di rinvio della questione alla CGUE. (*omissis*) [questioni procedurali]

Diritto europeo pertinente

8. La normativa dell'Unione pertinente è il regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato, e come applicato dal regolamento (CE) n. 987/2009. I regolamenti che ne costituiscono gli antecedenti erano il regolamento n. 4 del Consiglio (GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597) e il regolamento (CEE) n. 1408/71, applicato dal regolamento (CEE) n. 574/72.

9. Le disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 883/2004 sono le seguenti:

- (i). Il considerando 12 del preambolo rileva che *«[a]lla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.»*
- (ii). L'articolo 76, paragrafo 4, contiene un obbligo in capo ai richiedenti di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal regolamento.
- (iii). L'articolo 76, paragrafo 5, aggiunge che la mancata osservanza dell'obbligo di informazione può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale ma che, tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal regolamento.
- (iv). L'articolo 81 stabilisce che *«[l]e domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali*

domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.»

10. Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 987/2009, il considerando 9 fa riferimento alla complessità del settore della sicurezza sociale e dichiara che ciò esige **[Or. 3]** sforzi particolari di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni secondo il regolamento n. 883/2004.

11. La giurisprudenza rilevante è la seguente:

(i). Nella sentenza *Van Roosmalen/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid*, causa 300/84 (Corte di giustizia [dell'Unione] europea, 23 ottobre 1986, [EU:C:1986:402]), la Corte ha precisato che il regolamento antecedente deve essere interpretato in senso lato.

(ii). Nella sentenza *Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)/Picard*, causa C-335/95 (Corte di giustizia [dell'Unione] europea, 24 ottobre 1996, [EU:C:1996:415]), la Corte ha dichiarato che il fatto di non aver correttamente presentato una domanda alle autorità competenti del luogo di residenza del richiedente non ostava all'applicazione di una regola di calcolo pro rata delle prestazioni ai sensi del regolamento n. 574/72. Ciò indica la possibilità di applicare autonomamente diversi elementi del regolamento, di modo che il mancato rispetto di talune disposizioni può non comportare la perdita del diritto.

(iii). La Corte ha dichiarato, nella sentenza *Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA*, causa C-137/11 (Corte di giustizia dell'Unione europea, [27 settembre] 2012, [EU:C:2012:593]), che le disposizioni del regolamento dovrebbero essere interpretate al fine di contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile.

(iv). Nella sentenza *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens*, causa C-543/13 (Corte di giustizia dell'Unione europea, 4 giugno 2015, [EU:C:2015:359]), è stato ritenuto che la mancata comunicazione di informazioni non pregiudica necessariamente la continuità della copertura previdenziale.

(v). Nella sentenza *Tarola/Minister for Social Protection*, causa C-483/17, (Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 aprile 2019,

[EU:C:2019:309]) al punto 36, e in altre cause, la Corte ha evidenziato che, in mancanza di rinvio al diritto interno, le disposizioni del diritto dell'Unione dovrebbero in linea generale ricevere, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme.

Le disposizioni pertinenti della normativa irlandese

12. Le pertinenti disposizioni di diritto interno sono in particolare le seguenti:

- (i). L'articolo 241, paragrafo 1, del Social Welfare Consolidation Act 2005 [Testo unico sulla previdenza sociale del 2005] dispone che «è condizione del diritto di chiunque a qualsiasi prestazione farne richiesta secondo le modalità prescritte».
- (ii). L'articolo 241, paragrafo 4, della legge del 2005 dispone che chi non presenti domanda di assegni familiari entro il termine prescritto decade dalla facoltà di chiedere qualsiasi pagamento di arretrati rispetto alla data di presentazione della domanda, «a meno che il funzionario responsabile della decisione o quello competente a decidere sul ricorso non ritenga sussistente una giusta causa di ritardo nella presentazione della domanda».
- (iii). L'articolo 301 della legge del 2005 consente il riesame delle decisioni, strumento di cui si è avvalsa senza successo la ricorrente prima di presentare un ricorso formale. **[Or. 4]**
- (iv). Il termine prescritto è di dodici mesi dal momento in cui si diventa un soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 220 della legge 2005- v. articolo 182, lettera k), dei Social Welfare (Consolidated Claims, Payments and Control) Regulations 2007 (S.I. No. 142 of 2007) [regolamenti sulla previdenza sociale (domande riunite, pagamenti e controllo) del 2007 (decreto ministeriale n. 142 del 2007)], introdotto dai Social Welfare (Consolidated Claims, Payments and Control) (Amendment) (No 3) (Prescribed Time) Regulations 2008 (S.I. No 243 of 2008) [regolamenti sulla previdenza sociale (domande riunite, pagamenti e controllo) (modifica) (n. 3) (termine prescritto) del 2008 (decreto ministeriale n. 243 del 2008)].

Motivi d'impugnazione

13. Diversi dei motivi dedotti nell'atto introduttivo non assurgono di per sé a motivi di gravame della decisione o per domandare eventuali altre forme di rimedio:

- (i) i motivi di cui al punto (i), paragrafi 1 e 2, sono mere esposizioni del fatto;

- (ii) i motivi di cui ai punti (i), paragrafo 3, e (ii), paragrafo 1, sono mere esposizioni della legislazione;
- (iii) con i motivi di cui al punto (iii), paragrafi 1 e 2, non si chiedono rimedi nel merito, ma semplicemente richieste accessorie, in particolare il rinvio a[lla Corte di] Lussemburgo e la conseguente ordinanza di riassunzione dinanzi al Chief Appeals Officer [Capo dell'ufficio ricorsi].

14. Vi sono pertanto solo tre gravami di merito, vale i dire i motivi di cui ai punti (i), paragrafo 4, (ii), paragrafo 2, primo comma, e (ii), paragrafo 2, secondo comma.

Sul motivo di cui al punto (i), paragrafo 4 — mancata qualificazione della percezione continuata degli assegni familiari rumeni come domanda ai fini dell'articolo [81] del regolamento n. 883/2004

15. In tale motivo si afferma che *«[è] pacifico che la domanda presentata dalla Ricorrente in Romania sia esistente sin da poco dopo la nascita di suo figlio. Il Resistente indicato per primo è incorso in errore di diritto nel rifiutare di trattare la domanda all'epoca esistente in Romania come una domanda ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 883/2004. In relazione a ciò, il Resistente indicato per primo argomenta a sua difesa che in Irlanda la domanda è stata presentata successivamente. Si tratta di un'interpretazione indebitamente limitata e restrittiva della disposizione, che è errata e contraria al diritto dell'Unione. La domanda esistente in Romania avrebbe dovuto essere trattata come una domanda ai fini dell'assegno familiare irlandese, a decorrere dalla data in cui l'Irlanda è divenuta lo Stato membro competente (ottobre 2016)».*

16. Tale questione, pur essendo formulata in termini leggermente tendenziosi, solleva tuttavia una questione di diritto dell'Unione che esaminerò (*omissis*) più avanti. Gli argomenti della ricorrente cercavano di andare oltre, suggerendo che i cittadini dell'Unione che entrano nello Stato devono essere informati del loro diritto di richiedere prestazioni in generale, comprese le prestazioni specifiche cui potrebbero avere diritto. Tralasciando il resto, il problema per la ricorrente rispetto a tale questione è che la stessa non ha dedotto in giudizio nessuno di tali obblighi, per cui qualsiasi suggerimento in tal senso esula completamente dalla presente causa.

Sul motivo di cui al punto (ii), paragrafo 2, primo comma - applicabilità dell'articolo 76 del regolamento n. 883/2004

17. In tale motivo si sostiene che *«[n]el caso cui una domanda esistente presentata in uno Stato membro sia ritenuta ammissibile in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 883/2004, è difficile comprendere come le disposizioni dell'articolo 76 si applicherebbero nel presente procedimento».*

18. Sebbene la formulazione di tale motivo sia in un certo senso non ottimale, nella misura in cui il diritto della ricorrente a ottenere un rimedio non sorge sol perché qualcosa è difficile da comprendere, la sostanza del motivo è che la violazione dell'articolo 76 non comporta la disapplicazione delle disposizioni dell'articolo 81 del regolamento [Or. 5] n. 883/2004, se applicabile. Ciò solleva una questione di diritto dell'Unione che esaminerò (*omissis*) più avanti.

Sul motivo di cui al punto (ii), paragrafo 2, secondo comma - violazione del principio di effettività

19. In tale motivo si sostiene che, «*[i]n via subordinata e fatto salvo quanto precede [...] [I]l Resistente indicato per primo, applicando il primo periodo dell'articolo 76, paragrafo 5, ha dichiarato che, poiché la Ricorrente non aveva adempiuto il proprio obbligo di comunicare le modifiche rilevanti della propria situazione, alla stessa dovevano essere applicate misure proporzionate conformemente al diritto nazionale "equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno". Il Resistente indicato per primo ha affermato che tali misure si applicano allo stesso modo a tutti gli interessati e che non erano sproporzionate. Tuttavia, il Resistente indicato per primo non ha tenuto conto del secondo periodo dell'articolo 76, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, ai sensi del quale "tali misure [...] non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento". Questo è precisamente [ciò che] sta accadendo in questo caso, nella misura in cui la domanda è stata resa impossibile.*»

20. Nel caso in cui l'articolo 76, paragrafi 4 e 5, sia applicabile, le possibili questioni che potrebbero porsi sono se il risultato sia sproporzionato o, in subordine, contrario al principio di effettività. I motivi di diritto enunciati alla lettera (e) dell'atto introduttivo non forniscono argomenti per censurare il risultato in quanto sproporzionato, ma si riferiscono unicamente al principio di effettività. È vero che è stato chiesto un rimedio, che include la dichiarazione che il Chief Appeal Officer [Capo dell'ufficio ricorsi] abbia errato nel ritenere che il risultato non fosse sproporzionato, ma i resistenti hanno eccepito che in realtà non vi è alcun argomento a sostegno di tale rimedio. Devo accogliere tale eccezione in conformità con norme processuali del tutto usuali e consolidate — la mera richiesta di un rimedio è insufficiente in assenza di un argomento a sostegno — e, pertanto, devo ritenere che la censura di sproporzione non rientri fra le deduzioni della ricorrente che possono essere accolte nel presente procedimento[.] La censura vertente sulla violazione del principio di effettività è invece correttamente dedotta e solleva una questione di diritto dell'Unione che esaminerò più avanti.

Questioni di diritto europeo sollevate

21. Ritengo che dai tre motivi di merito sopra individuati sorgano tre questioni di diritto europeo e reputo opportuno, in ogni caso, sottoporre un rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Sulla prima questione pregiudiziale

22. La prima questione è: se la nozione di «domanda» di cui all'articolo 81 del regolamento n. 883/2004 comprenda la situazione in cui sia in corso la percezione di una prestazione periodica proveniente da un primo Stato membro (laddove, correttamente, tale prestazione sia erogabile da parte di un secondo Stato membro) ogni volta che tale prestazione è erogata, anche dopo la richiesta originaria e la decisione originaria del primo Stato membro di concedere la prestazione.

23. Gli argomenti delle parti su tale questione sono i seguenti:

- (i) La ricorrente afferma che la nozione di domanda include la nozione di domanda in corso, interpretando il regolamento in senso lato. **[Or. 6]**
- ii) Secondo i resistenti, per «domanda» si intende semplicemente la domanda originaria e l'articolo 81 non avrebbe alcun senso se si applicasse a una «domanda» in corso, poiché non vi sarebbe una data di presentazione di tale domanda a uno Stato membro ai fini di detto articolo. Si è inoltre sostenuto che i cittadini dell'Unione che beneficiano già di una prestazione al momento del trasferimento tra Stati membri non sarebbero soggetti a un termine per la presentazione di una domanda di previdenza sociale, con la conseguenza che essi sarebbero trattati in modo significativamente più favorevole rispetto ai cittadini nazionali o agli altri cittadini dell'Unione che non beneficiavano di prestazioni di previdenza sociale al momento del loro ingresso nel secondo Stato membro.
- (iii) Propongo di rispondere negativamente alla questione. Condivido la tesi dei resistenti ed escludo che ciascun pagamento periodico costituisca una nuova domanda. Si tratta di pagamenti effettuati unicamente ai sensi della decisione delle autorità del primo Stato membro di accogliere la domanda originaria. I successivi pagamenti sono semplicemente la concretizzazione di tale decisione, che è stata adottata in seguito a un'unica domanda originaria. Estendere il significato di «domanda» applicandolo a ogni data in cui una persona percepisce una prestazione previdenziale produrrebbe anomalie e una discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione che non percepiscono una prestazione al momento in cui cambiano Stato membro di residenza.
- iv) La risposta incide sulla soluzione della controversia, in quanto in caso di accoglimento della tesi della ricorrente la motivazione della decisione impugnata sarebbe errata.

Sulla seconda questione pregiudiziale

24. La seconda questione è: in caso di risposta affermativa alla prima questione, allora, qualora una domanda di previdenza sociale sia erroneamente presentata a

uno Stato membro d'origine, mentre avrebbe dovuto essere presentata a un secondo Stato membro, se l'obbligo del secondo Stato membro ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (in particolare, l'obbligo di considerare ricevibile nel secondo Stato membro una domanda presentata allo Stato membro di origine) debba essere interpretato come se fosse del tutto indipendente dall'obbligo della richiedente di fornire informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che una domanda erroneamente presentata allo Stato membro d'origine debba essere accettata in quanto ricevibile dal secondo Stato membro ai fini dell'articolo 81, nonostante la mancata comunicazione da parte della richiedente di informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 4, entro il termine per presentare la domanda prescritto dalla legge del secondo Stato membro[.]

25. Gli argomenti delle parti su tale questione sono i seguenti.

- (i) La ricorrente ritiene che occorra rispondere affermativamente a tale questione e che l'obbligo di considerare la domanda ricevibile nel secondo Stato membro sia totalmente indipendente dal rispetto o meno dell'obbligo di fornire informazioni da parte del richiedente. Si fa valere la sentenza Raad van bestuur van de sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens, causa C-543/13 (Corte di giustizia dell'Unione europea, 4 giugno 2015), in particolare il punto 54, in cui si è ritenuto che la mancata comunicazione di informazioni non pregiudicasse necessariamente la continuità della copertura previdenziale. [Or. 7]
- ii) I resistenti ritengono che, considerando la soluzione proposta alla prima questione, la presente questione non si ponga, ma che, in caso contrario, la risposta debba essere negativa, e che la mancata comunicazione di informazioni corrette, che avrebbero consentito il regolare trasferimento della domanda, osti all'applicazione della procedura di trasferimento di cui all'articolo 81, in pratica e in linea di principio. Nel caso di specie, vi sarebbe stata una violazione fondamentale degli obblighi di legge. La ricorrente avrebbe violato l'articolo 76, paragrafo 4, e le autorità rumene non avrebbero potuto applicare l'articolo 81, poiché la ricorrente non ha mai detto loro che viveva in Irlanda prima di presentare qui la domanda di assegno familiare.
- iii) Propongo di rispondere che, considerando la soluzione proposta alla prima questione, la presente questione non si ponga, ma, in caso contrario, di rispondere negativamente, per le ragioni esposte nella memoria dei resistenti.

- (iv) La risposta a tale questione è rilevante in quanto la decisione impugnata si basa sulla violazione da parte della ricorrente dell'articolo 76, paragrafo 4.

Sulla terza questione pregiudiziale

26. La terza questione è: se il principio generale di effettività previsto dal diritto dell'Unione abbia come conseguenza che l'accesso ai diritti conferiti dal diritto dell'Unione sia reso inefficace, in circostanze come quelle di cui al presente procedimento (in particolare, in circostanze in cui la cittadina dell'Unione che esercita i diritti di libera circolazione viola l'obbligo di cui all'articolo 76, paragrafo 4, di comunicare alle autorità di previdenza sociale dello Stato membro di origine il cambiamento del suo paese di residenza), da un requisito previsto dal diritto nazionale nello Stato membro in cui il diritto di libera circolazione è esercitato, ai sensi del quale, al fine di ottenere la retroattività di una domanda di assegni familiari, un cittadino dell'Unione deve chiedere tale prestazione nel secondo Stato membro entro un termine di dodici mesi prescritto dal diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

27. Gli argomenti delle parti su tale questione sono i seguenti:

- (i) La ricorrente ritiene che il principio di effettività sia stato violato in quanto la sua domanda di retroattività non è stata accolta.
- (ii) I resistenti ritengono che alla questione debba essere data risposta negativa e che non vi sia stata violazione del principio di effettività. La regola dei dodici mesi è una disposizione neutra che si applica allo stesso modo sia ai cittadini irlandesi sia ai cittadini dell'Unione, ed offre una possibilità di retroattività se la domanda è presentata entro dodici mesi o qualora sia addotta una valida ragione.
- (iii) Anche in questo caso propongo di rispondere negativamente e accolgo la tesi dei resistenti. A mio avviso, la tesi della ricorrente travisa fundamentalmente il criterio di effettività, che non è una garanzia di accoglimento di qualsiasi singola domanda. Se così fosse interpretato, allora nessuna domanda fondata sul diritto dell'Unione potrebbe mai essere respinta sulla base del diritto nazionale (ad esempio in base alla disciplina della prescrizione); non solo in materia di previdenza sociale, ma in tutti i settori del diritto in cui esiste un'intersezione con il diritto dell'Unione, in quanto ciò renderebbe la particolare domanda impossibile o eccessivamente difficile *per il singolo richiedente interessato*, anche qualora questi non si sia avvalso delle possibilità di esercitare dei **[Or. 8]** diritti. Si tratta di una situazione totalmente diversa da quella in cui una legge non dà una ragionevole possibilità ai *richiedenti in generale*. È quest'ultimo tipo di disposizione a contravvenire al principio di effettività, al contrario di una legge neutra e ragionevole di cui un determinato richiedente non si avvalga.

- iv) La questione è rilevante in quanto il termine di 12 mesi per presentare una domanda è stato invocato dai resistenti per giustificare il diniego di retroattività.

Ordinanza

28. Di conseguenza, si dispone quanto segue:

(i). Rinvio le seguenti questioni alla CGUE ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

- [1] Se la nozione di «domanda» di cui all'articolo 81 del regolamento n. 883/2004 comprenda la situazione in cui sia in corso la percezione di una prestazione periodica proveniente da un primo Stato membro (laddove, correttamente, tale prestazione sia erogabile da parte di un secondo Stato membro) ogni volta che tale prestazione è erogata, anche dopo la richiesta originaria e la decisione originaria del primo Stato membro di concedere la prestazione.
- [2] In caso di risposta affermativa alla prima questione, allora, qualora una domanda di previdenza sociale sia erroneamente presentata a uno Stato membro d'origine, mentre avrebbe dovuto essere presentata a un secondo Stato membro, se l'obbligo del secondo Stato membro ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (in particolare, l'obbligo di considerare ricevibile nel secondo Stato membro una domanda presentata allo Stato membro di origine) debba essere interpretato come del tutto indipendente dall'obbligo della richiedente di fornire informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che una domanda erroneamente presentata allo Stato membro d'origine debba essere accettata in quanto ricevibile dal secondo Stato membro ai fini dell'articolo 81, nonostante la mancata comunicazione da parte della richiedente di informazioni corrette sul suo luogo di residenza ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 4, entro il termine per presentare la domanda prescritto dalla legge del secondo Stato membro.
- [3] Se il principio generale di effettività previsto dal diritto dell'Unione abbia come conseguenza che l'accesso ai diritti conferiti dal diritto dell'Unione sia reso inefficace, in circostanze come quelle di cui al presente procedimento (in particolare, in circostanze in cui la cittadina dell'Unione che esercita i diritti di libera circolazione viola l'obbligo di cui all'articolo 76, paragrafo 4, di comunicare alle autorità di previdenza sociale dello Stato membro di origine il cambiamento del suo paese di residenza), da un requisito previsto dal diritto nazionale nello Stato membro in cui il diritto di libera circolazione è esercitato, ai sensi del quale, al fine di ottenere la retroattività di una domanda di assegni familiari, un cittadino dell'Unione deve chiedere tale

prestazione nel secondo Stato membro entro un termine di dodici mesi prescritto dal diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

(ii). Si ordina alla ricorrente di depositare in cancelleria, entro 28 giorni, tutti i libri e i documenti necessari alla CGUE e sospende la causa fino alla decisione di tale Corte.

DOCUMENTO DI LAVORO